

Allegato E

GLOSSARIO NORME E FIGURE GIURIDICHE DI RIFERIMENTO

Nota: *il presente glossario è diretto a fornire agli operatori sociali (personale sanitario; educatori; assistenti sociali, etc.) le nozioni fondamentali per orientarsi nelle loro mansioni di fronte a casi in cui sorga il sospetto di situazioni penalmente rilevanti. Le informazioni riguardanti le figure di reato sono perciò limitate a quelle che hanno, o possono avere, più frequente attinenza con la tutela dei minori da possibili forme di abuso.*

c.p. = codice penale; **c.p.p.** = codice di procedura penale

NOZIONI PROCESSUALI

DENUNCIA – E' l'atto con cui un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio viene portato a conoscenza dell'Autorità giudiziaria (o di altra che a questa abbia l'obbligo di riferire) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o anche da un privato.

*E' **perseguibile d'ufficio** il reato la cui punibilità non è subordinata a una sollecitazione in tal senso della persona offesa.*

L'**obbligo di denuncia** ricorre:

- per i privati, solo in relazione ai particolari reati (“delitti contro la personalità dello Stato” puniti con l'ergastolo) (**art. 364 c.p.**);
- per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, in relazione a qualsiasi reato perseguibile d'ufficio del quale abbiano avuto notizia nell'ambito delle funzioni o del servizio (**artt. 361 e 362 c.p.**).

Pubblico Ufficiale – E' il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. insegnante, medico A.S.L., membro delle forze di polizia, etc.) o anche estraneo ad essa (es. medico di base, notaio, etc.) al quale la legge riconosce poteri autoritativi o certificativi disciplinati da norme di diritto pubblico (**art. 357 c.p.**).

Incaricato di pubblico servizio – E' il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. dipendente di un'azienda di trasporti pubblica) o anche estraneo ad essa (es. dipendente di un'azienda di trasporti privata) che presti un'attività di interesse pubblico come tale riconosciuta dalla legge, ma priva di poteri autoritativi o certificativi. Sono escluse dalla nozione le prestazioni d'opera meramente materiale (es. usciere; cuoco d'ospedale, etc.) (**art. 358 c.p.**)

La **presentazione della denuncia** va fatta (dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio in forma necessariamente scritta; dai privati anche solo in forma orale) al Pubblico Ministero oppure a un ufficiale di Polizia giudiziaria (**artt. 331 – 333 c.p.p.**).

- Il **Pubblico Ministero** è l'autorità giudiziaria competente a svolgere le indagini sui fatti di reato e, al termine delle indagini, a valutare se debba essere chiesta l'archiviazione del procedimento o, al contrario, debba essere esercitata l'azione penale.

Per i reati commessi da maggioresanni, P.M. competente è la Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario. Per quelli commessi da soggetti di età fra i 14 e i 18 anni (sotto i 14 anni non si è perseguibili penalmente), è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

➤ La **Polizia giudiziaria** è composta dall'insieme degli organi appartenenti ai vari corpi di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, etc.) competenti a raccogliere le notizie di reato e a collaborare, sotto la direzione del P.M., allo svolgimento delle indagini.

REFERTO - (artt. 365 c.p.; 334 c.p.p.) E' lo specifico tipo di denuncia che sono chiamati ad effettuare, entro 48 ore, gli esercenti professioni sanitarie (medici, psicologi, infermieri) che abbiano prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

L'obbligo di referto, dunque:

- deve essere assolto immediatamente, nel senso che non compete al professionista nessun approfondimento sulla fondatezza del sospetto;
- riguarda i soli casi in cui il professionista, anche non pubblico ufficiale, sia intervenuto nella situazione sospetta di reato: non sussiste invece quando il professionista abbia avuto notizia del reato non per avere prestato assistenza, ma in altro modo (p.es. perché informato da un collega): ma in tal caso può residuare il generale obbligo di denuncia se il professionista è anche pubblico ufficiale (p.es. responsabile della struttura in cui è avvenuta la visita).

In ogni caso, il referto non è obbligatorio quando presentarlo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (es. medico che ha visitato l'autore di maltrattamenti che, a sua volta, abbia riportato lesioni in una delle liti col maltrattato).

QUERELA – E' la manifestazione di volontà di punizione del colpevole, rimessa alla persona offesa (o a soggetti che ne abbiano la rappresentanza), alla quale in certi casi — di minore gravità sociale o, piuttosto, di peculiare delicatezza dei valori interessati — la legge subordina la perseguibilità del reato.

La **titolarità** del diritto di querela spetta (artt. 120 – 121 c.p.):

- per gli infraquattordicenni e gli interdetti, ai genitori o a uno solo di essi o al tutore;
- per i minori ultraquattordicenni e gli inabilitati, a se stessi o — anche contro il loro parere — al genitore o al tutore o curatore.

Se tali rappresentanti manchino o versino in conflitto di interessi col rappresentato (in particolare: se sono essi stessi indagati del delitto commesso in danno di quest'ultimo), è prevista la nomina di un curatore speciale, che può anche costituirsi parte civile nel successivo processo. Alla nomina provvede il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero ovvero degli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni (art. 338 c.p.p.).

L'**esercizio** del diritto di querela:

- deve avvenire entro il termine di tre mesi da quando la persona offesa ha avuto sicura notizia del reato (art. 124 c.p.; ma per i delitti di violenza sessuale il termine è di sei mesi: art. 609 septies c.p.)
- non è più possibile se il titolare vi ha fatto rinuncia in modo esplicito (con dichiarazione rilasciata all'interessato, a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio) o implicito (ossia con comportamenti incompatibili con la volontà di querelarsi) (artt. 124 c.p.; 339 c.p.p.).

Le **formalità** della querela sono le stesse della denuncia (v. sopra), salvo il fatto che non è necessaria la forma scritta, potendo la querela essere formulata oralmente al P.U. ricevente.

La **remissione** della querela — possibile sino alla sentenza irrevocabile (tranne che nei casi di violenza sessuale) — estingue il reato. E' un negozio giuridico bilaterale (non ha effetto se il querelato non dichiara di accettarla), può essere fatta sia nel processo che in sede extraprocessuale e si estende a tutti i concorrenti anche se fatta a favore di uno solo (**artt. 152 – 156 c.p.; 340 c.p.p.**).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, oltre che competente a giudicare dei reati commessi da infradiciottenni, è competente anche ad adottare i provvedimenti più opportuni per il minore che sia vittima di condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, anche non integranti fattispecie di reato (es. incuria, trascuratezza, *etc.*) o integranti reato nei confronti di persone diverse (es. maltrattamenti di un coniuge verso l'altro alla presenza del figlio).

Tali provvedimenti possono avere gravità crescente: dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, all'allontanamento del minore dalla casa familiare, sino dalla decadenza del genitore responsabile della condotta pregiudizievole dalla potestà sul figlio.

FIGURE DI REATO

Delitti di violenza in generale

MINACCIA – E' la forma meno grave di attentato all'altrui incolumità, in quanto consiste nella semplice prospettazione di un male ingiusto (di qualunque natura: fisico, psichico, economico, *etc.*) (**art. 612 codice penale**).

E' perseguibile a querela, salvo che l'intimidazione sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o sia comunque da considerare (con valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice) "grave".

*Il delitto di cui all'art. 612 c.p. resta assorbito — cioè non è punito in sé — ogni qual volta la "minaccia" costituisce la modalità di commissione di un delitto più grave (es. violenza privata; violenza sessuale; maltrattamenti, *etc.*).*

PERCOSSE – Consistono nella violenza fisica che non comporta lesioni apprezzabili, tali da determinare uno stato di malattia (**art. 581 c.p.**).

E' un reato perseguibile a querela.

*A differenza del delitto di lesioni, e al pari di quello di minaccia, quello di percosse resta assorbito ogni qual volta la "violenza" è indicata anche solo implicitamente come modalità di commissione di un delitto più grave (es. violenza privata; violenza sessuale; maltrattamenti, *etc.*).*

*Per "armi", agli effetti penali, si intendono, non solo gli oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (armi da sparo, spade, sciabole, manganelli, *etc.*), ma tutti gli strumenti atti a offendere (es. pietre, bottiglie, coltelli, bastoni, *etc.*).*

LESIONE PERSONALE – Condotte di violenza fisica che danno luogo a lesioni, e si distinguono (**artt. 582, 583 e 585 c.p.**) in:

- a) **lievissime**, se la malattia che determinano non supera i 20 giorni;
- b) **lievi**, se supera i 20 ma non i 40 giorni;
- c) **gravi**, se supera i 40 giorni o comporta l'indebilimento permanente di un senso o di un organo;
- d) **gravissime**, se producono la perdita di un senso, di un organo o della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà della favella, oppure una deformazione o lo sfregio permanente del viso, o comunque una malattia insanabile.

Le lesioni da "lievi" in poi sono perseguibili d'ufficio.

Quelle "lievissime" sono perseguibili a querela, salvo che siano commesse con armi o con sostanze corrosive, o che ricorrano talune aggravanti, tra cui (particolarmente rilevanti in questa sede):

- *l'essere il fatto commesso al fine di eseguire un altro delitto (es. maltrattamenti in famiglia; violenza sessuale; rapina etc.);*
- *l'essere commesso contro l'ascendente o il discendente, se per motivi futili o adoperando sevizie o crudeltà.*

Per la nozione di "armi", v. alla voce Minaccia.

VIOLENZA PRIVATA – Consiste nel costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a "fare, tollerare, od omettere qualche cosa" (**art. 610 c.p.**).

Si persegue d'ufficio.

Accanto a questa figura generale, esistono varie ipotesi speciali di violenza privata, punite più gravemente, come quando lo specifico oggetto della costrizione imposta consiste:

- *nella commissione di un reato (art. 611 c.p.: es. violenze su un minore perché spacci stupefacenti);*
- *nelle prestazioni sessuali (violenza sessuale, art. 609 bis c.p.);*
- *nel silenzio davanti all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).*

Figura speciale di violenza privata è anche la concussione (art. 314 c.p.), che consiste nell'abuso della qualità di pubblico ufficiale al fine di indurre la vittima a dare o promettere qualsivoglia utilità (vi rientra ad es. il caso del docente che ottenga favori sessuali dall'allievo con la minaccia esplicita o implicita della bocciatura).

SEQUESTRO DI PERSONA – Consiste nel privare taluno della libertà personale (**art. 605 c.p.**).

E' perseguibile d'ufficio.

La norma incriminatrice — che richiede una privazione della libertà di locomozione per un tempo apprezzabile, ricadendosi altrimenti nella semplice violenza privata — tutela il diritto di autodeterminazione individuale, e perciò si distingue (concorrendo con esso, quando riguardi minori) dal delitto di sottrazione di persone incapaci, che invece tutela l'esercizio delle prerogative del genitore o di chi abbia la tutela o la vigilanza sul minore, ed è perciò punito solo a querela di costoro, e sia quando l'incapace è consenziente alla sottrazione (art. 573 c.p.), sia quando non lo è (art. 574 c.p.) .

Delitti in ambito familiare

INFANTICIDIO – E' l'omicidio del neonato durante o immediatamente dopo il parto, per il quale si prevede (**art. 578 c.p.**) che, se (e solo se) è commesso dalla madre ed è determinato da "condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto":

- la madre soggiace a una pena obbligatoriamente ridotta rispetto a quella ordinaria dell'omicidio;

- gli eventuali correi rispondono normalmente di omicidio, ma possono avere la pena ridotta da 1/3 a 2/3 se hanno agito al solo scopo di favorire la madre.

Si persegue d'ufficio.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – Consiste nell'abbandono del domicilio domestico o in qualunque altra condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie che implichi sottrazione ai doveri di assistenza inerenti alla qualità di genitore o a quella di coniuge. La pena è aggravata se il fatto consiste: 1) nel dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge; 2) nel privare dei mezzi di sussistenza i figli minori o inabili al lavoro, oppure gli ascendenti o il coniuge (**art. 570 c.p.**).

Sono perseguibili d'ufficio i casi di cui al n.° 1) e quelli di cui al n.° 2) che riguardino minori; altrimenti si procede a querela.

Va osservato che:

- *l'abbandono del domicilio domestico non integra il reato quando è una situazione solo transitoria in vista della separazione coniugale, e comunque quando sia giustificato dalla necessità di sottrarsi ad altrui condotte lesive (in primis: maltrattamenti);*
- *nell'ampia nozione di "contrarietà all'ordine o alla morale familiare" rientrano numerose condotte, la più frequente delle quali è la mancata contribuzione ai bisogni economici dei congiunti (anche in caso di separazione o divorzio, se in essi è stato stabilito il versamento di un assegno periodico per il mantenimento del coniuge o dei figli);*
- *la nozione di "mezzi di sussistenza" non coincide con l'assoluta indigenza, ma neppure con la mera trascuratezza finanziaria, e va individuata nell'insieme dei beni necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie (vitto; abitazione; medicinali, etc.).*

MALTRATTAMENTI – E' il delitto di chi maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte (**art. 572 c.p.**).

Se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima o la morte (fatti comunque puniti in sé), anche la pena per i maltrattamenti è via via aumentata.

Il delitto è perseguibile d'ufficio.

La nozione di maltrattamenti include qualsiasi vessazione di tipo fisico (percosse, lesioni) o psicologico (minacce, ingiurie, comportamenti umilianti o degradanti del tipo più vario: ad es. la segregazione; o l'imposizione della propria ubriachezza molesta, etc.), ma richiede che tali condotte rivestano un carattere abituale ed esprimano una volontaria offesa alla dignità della vittima come persona. Ad es., non costituisce maltrattamento penalmente rilevante (ma darà luogo dolo a responsabilità di tipo civile, sotto il profilo dell'addebito della separazione o della perdita temporanea o definitiva della potestà genitoriale) la mera trascuratezza verso il coniuge o verso la prole.

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA – E' una forma di maltrattamento minore, consistente nell'eccedere volontariamente dal tipo e dal grado di coercizione consentiti a fini pedagogici verso una persona sottoposta all'autorità del soggetto, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte. Il reato sussiste se il fatto comporta per la vittima il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, mentre è aggravato se produce effettivamente una lesione o la morte (**art. 571 c.p.**).

Si procede d'ufficio.

Va osservato che:

- non è richiesta l'abitualità delle condotte, bastando anche un solo episodio a integrare il reato;
- deve trattarsi dell'abuso di mezzi pedagogici consentiti (es. "scappellotto"; stratonamento; divieto di ricreazione) e non quindi di uso di mezzi abusivi (es. frustate; lavori forzati; etc.), nel qual caso si avrà violenza privata o maltrattamenti, a seconda che si tratti di fatti episodici o abituali;
- lo stesso dicasi se, comunque, anziché da fini pedagogici, l'azione è dettata da finalità vessatorie: per tale ragione, se le lesioni o la morte conseguenti alla condotta sono volontarie, ricorre non l'ipotesi aggravata di cui all'art. 571 co. 2° c.p., ma gli ordinari delitti di lesioni o di omicidio.

Delitti contro la libertà sessuale e a sfondo sessuale in genere

VIOLENZA SESSUALE – E' in realtà una nozione articolata, che comprende varie ipotesi:

1) violenza sessuale **in senso stretto (art. 609 bis c.p.)** è quella che consiste:

- a) nel costringere taluno a compiere o a subire atti sessuali mediante violenza o minaccia o abuso di autorità;
- b) nell'indurre taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, o traendolo in inganno col sostituirsi ad altra persona.

Costituiscono aggravanti della violenza sessuale in senso stretto (**art. 609 ter c.p.**):

- l'aver la vittima meno di 14 anni, o di 16 se il colpevole ne è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (se la vittima ha meno di 10 anni, la pena è ulteriormente aumentata);
- l'essere il fatto commesso con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- l'aver il colpevole agito travisato o simulando la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- l'essere la violenza commessa su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La procedibilità (art. 609 septies c.p.) della violenza sessuale in senso stretto è in via di principio a querela, la quale peraltro — in deroga alla regola generale — è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se la vittima ha meno di anni 18;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che ha comunque con lui una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (es. atti osceni in luogo pubblico; maltrattamenti in famiglia; concussione, etc.).

2) violenza sessuale **presunta** (**art. 609 quater c.p.**) è quella che consiste nel compiere atti sessuali con una persona consenziente, ma di età inferiore a 14 anni, o a 16 anni se l'autore riveste una delle qualità sopra indicate (ma il fatto non è punibile se tra colpevole e vittima vi sia una differenza di età non superiore a 3 anni).

Aggravante della violenza sessuale presunta è l'aver la vittima meno di 10 anni.

*Anche la violenza sessuale presunta è in via di principio perseguibile (**art. 609 septies c.p.**) a querela, la quale — anche in questo caso — è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile.*

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se la vittima ha meno di anni 10;

2) negli altri casi sopra indicati ai nn. 2), 3) e 4).

3) violenza sessuale **di gruppo** (**art. 609 octies c.p.**) consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale (in senso stretto o presunta), non richiedendosi che ciascuno dei partecipanti compia atti propriamente sessuali, ma solo che egli assista consapevolmente al loro compimento rafforzando, con la sua presenza, il proposito degli autori materiali.

Si applicano le aggravanti dell'art. 609 ter c.p..

La violenza di gruppo è sempre perseguibile d'ufficio.

*La **nozione di atti sessuali** — lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore del 1996, per ovviare agli inconvenienti della precedente distinzione tra “violenza carnale” e “atti di libidine violenti” — comprende qualsiasi atto inerente alla libido, e che sia dettato da un intento erotico (dovendo altrimenti configurarsi il meno grave delitto di ingiuria: art. 594 c.p.), e include quindi anche il semplice tocco delle zone erogene. E' rimessa all'apprezzamento del giudice la possibilità di ridurre la pena (da 1/3 a 2/3) nei casi di “minore gravità”, valutati in rapporto non solo al tipo di approccio sessuale (es. astensione dalla penetrazione, in qualsiasi sua forma) ma anche e soprattutto alle sue modalità (es. astensione da forme di prevaricazione brutale).*

INCESTO – E' il fatto di chi compie atti sessuali con un discendente (figlio, nipote) o un ascendente (genitore, nonno) o con un affine in linea retta (suocero/a; genero / nuora), ovvero con una sorella o un fratello, in modo che ne derivi pubblico scandalo. La pena è più grave in caso di relazione incestuosa duratura, e nei confronti del maggiorenne che commetta incesto con persona minore di anni 18 (**art. 564 c.p.**).

Il reato è perseguibile d'ufficio.

Si distingue dalla violenza sessuale perché riguarda i casi di atti sessuali tra persone consenzienti e al di fuori dei limiti di età della violenza sessuale “presunta” di cui all'art. 609 ter c.p..

CORRUZIONE DI MINORENNE – Consiste nel compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere (**art. 609-quinquies c.p.**).

E' perseguibile d'ufficio.

Per la nozione di “atti sessuali”, v. alla voce Violenza sessuale.

Altri reati contro la libertà individuale

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ – Consiste nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o nel mantenerla

in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (**art. 600 c.p.**).

Il delitto, perseguibile d'ufficio, è aggravato se commesso in danno di minore degli anni diciotto o se è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

La norma precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa. In difetto di tali connotati, l'impiego di minori nell'accattonaggio integra comunque un reato (art. 671 c.p.), perseguibile d'ufficio.

PROSTITUZIONE MINORILE – Sono contemplate due figure (**art. 600-bis c.p.**):

a) quella di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione;

b) quella di chi compie atti sessuali consenzienti (quindi in assenza di violenza sessuale in senso stretto) con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni (quindi al di fuori dei limiti della violenza sessuale presunta), in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Solo nell'ipotesi sub b), la pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è minore degli anni 18.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE – Consiste nell'organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività (**art. 600-quinquies.c.p.**).

Il reato è perseguibile d'ufficio.

PORNOGRAFIA MINORILE – Sono contemplate varie condotte, via via meno gravi (**art. 600-ter c.p.**):

1) quella di chi utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, o fa commercio del materiale pornografico così realizzato;

2) quella di chi, senza concorrere nella produzione o commercializzazione del materiale pornografico suddetto, lo distribuisce, divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo, oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18;

3) quella di chi, fuori dai casi precedenti, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.

Tutte le ipotesi sono perseguibili d'ufficio.

DETTENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO – E' il fatto di chi — fuori delle ipotesi di produzione, commercializzazione, divulgazione o cessione a terzi — consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto (**art. 600-quater c.p.**).

Perseguibile d'ufficio.